

Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 (BUR n. 43/1978)

LEGGE FORESTALE REGIONALE.(1)

Titolo I

Art. 1

La Regione del Veneto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del proprio Statuto, promuove la difesa idrogeologica del territorio, la conservazione del suolo e dell'ambiente naturale, la valorizzazione del patrimonio silvo - pastorale, la produzione legnosa, la tutela del paesaggio, il recupero alla fertilità dei suoli depauperati e degradati, al fine di un armonico sviluppo socio - economico e delle condizioni di vita e sicurezza della collettività.

Capo I
Vincoli

Art. 2

Nel perimetro della singola unità idrografica, per la determinazione dei terreni da vincolare per scopi idrogeologici e per terreni già sottoposti a vincolo idrogeologico, valgono le procedure e norme di cui al titolo I del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e relativo regolamento n. 1126 del 1926, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.

Art. 3

Le funzioni attualmente esercitate dalle Camere di Commercio, in materia di vincolo idrogeologico, sono esercitate dalla Giunta regionale sentita la Commissione tecnico - consultiva provinciale, di cui alla L.R. n. 27 del 10 dicembre 1973. (2)

Art. 4

Ai sensi dell'art. 7 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 sono soggetti alle disposizioni di cui al presente titolo, la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura, la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, il mutamento permanente di destinazione dei terreni vincolati.

Art. 5

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvederà ad elaborare le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'art. 10 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale. Restano ferme, fino al termine di cui al comma precedente, le prescrizioni attualmente in vigore, fatte salve le competenze della Giunta regionale.

Art. 6

(omissis) (3)

Art. 7

Contro le decisioni della Giunta regionale, è ammesso ricorso al TAR nei termini previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Capo II *Difesa idrogeologica*

Art. 8

La Regione provvede alla sistemazione idro - geologica, alla conservazione del suolo ed alla difesa delle coste con gli interventi e nell'ambito dei territori di cui all'[art. 1](#) della legge regionale 28 gennaio 1975, n. 16, (4) nonché alla conservazione ed alla manutenzione delle opere esistenti, secondo le seguenti norme e procedure:

- la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva i programmi di intervento predisposti, d' intesa con le Comunità Montane, formulati organicamente per unità idrografica; (5)
- la Giunta regionale provvede alla progettazione ed alla esecuzione delle opere direttamente e, qualora ne ravvisi l'opportunità, mediante concessione amministrativa alle Comunità Montane ed ai Consorzi di Bonifica Montana;
- i lavori relativi agli interventi suddetti sono eseguiti in economia.

Art. 9

Rientrano negli interventi di cui all'articolo precedente, anche la costruzione di strade di servizio necessarie alla realizzazione delle opere medesime, la difesa del territorio dalla caduta di valanghe e l'acquisto di attrezzature per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta.

Art. 10

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individua e delimita bacini pilota nei quali attuare a scopo sperimentale studi, ricerche ed interventi particolari, ai fini di determinare i criteri tecnico - economici più idonei per conseguire gli scopi di cui agli artt. 8 e 9.

Art. 11

La Giunta regionale provvede alla formazione del catasto delle opere di sistemazione idraulico - forestale e cura il servizio rilevamento neve al fine della previsione delle valanghe.

Art. 12

Per la conservazione dell'efficienza delle opere di sistemazione idraulico - forestale, danneggiate da eventi calamitosi eccezionali, il Presidente della Giunta regionale dispone direttamente il pronto intervento per il loro ripristino, qualora questo non possa

essere rinviato nel tempo senza pericolo per la pubblica incolumità.

Capo III

Tutela ed incremento del patrimonio silvo-pastorale

Art. 13

La Regione, nell'ambito della valorizzazione delle risorse territoriali, promuove e concorre alla conservazione, miglioramento ed incremento del patrimonio silvo - pastorale.

Art. 14

1. Agli effetti della presente legge si considerano a bosco tutti quei terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo. (6)
 2. Sono parimenti da considerarsi bosco i castagneti da frutto.
 3. I terreni, privi temporaneamente della vegetazione forestale, per cause naturali o per intervento dell'uomo, conservano la classificazione a bosco.
 4. Non sono considerate bosco le colture legnose specializzate.
 5. Per coltura legnosa specializzata si intende l'impianto di origine artificiale, effettuato anche ai sensi della regolamentazione comunitaria, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguito su terreni precedentemente non boscati.
 6. Le colture legnose specializzate devono essere gestite secondo le indicazioni fornite dal servizio forestale regionale competente per territorio, fatta eccezione per quelle esistenti su terreno escluso da vincolo idrogeologico.
 7. Sono parimenti esclusi i parchi cittadini ed i filari di piante.
 8. Non si considerano a bosco i terreni in cui il grado di copertura arborea non supera il trenta per cento della relativa superficie e in cui non vi è in atto rinnovazione forestale e le macchie boscate, realizzate in base al Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, ed in base ai relativi regolamenti precedenti. (7)
- 8 bis. I boschi, come definiti al presente articolo, devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri.
- 8 ter. Sono assimilate a bosco le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.
- 8 quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8 bis e 8 ter non si applicano nelle aree naturali protette e nei siti della rete Natura 2000 di cui alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, qualora i rispettivi piani di gestione o gli strumenti di pianificazione forestale di cui all'articolo 23, individuino valori parametrici di maggiore tutela.
- 8 quinquies. La definizione di bosco di cui al presente articolo si applica anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137". (8)

Art. 15

1. I boschi di cui all'articolo 14 sono tutelati in considerazione delle funzioni di interesse generale svolte dagli stessi.
2. E' vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco oggetto della richiesta, mediante l'adozione di una delle seguenti misure:
 - a) destinazione a bosco di almeno altrettanta superficie;
 - b) miglioramento colturale di una superficie forestale di estensione doppia rispetto a quella ridotta;
 - c) versamento di una somma, in un apposito fondo regionale, pari al costo medio del miglioramento colturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione. (9)
3. Per la realizzazione di opere a servizio dei boschi, dei pascoli e dei prati-pascoli nonché per gli interventi di regimazione idraulica e per il recupero colturale di terreni agricoli abbandonati in territori classificati montani, l'autorizzazione di cui al comma 2, è concessa in deroga alle misure richieste alle lettere a), b) e c).
4. Sono vietate le costruzioni edilizie nei boschi salvo quelle espressamente previste dagli strumenti urbanistici.
5. Anche per i boschi non compresi nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico valgono le norme contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate ai sensi della presente legge. (10)
6. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, lettere a) e b) è subordinato al versamento di un deposito cauzionale ovvero alla presentazione di una fideiussione vincolata a favore della Regione del Veneto, a garanzia della buona esecuzione dei lavori compensativi. (11)
- 6 bis. Le garanzie previste dal comma 6 non sono dovute nel caso di richiesta di riduzioni di superficie forestale inferiori ai 1.000 metri quadrati. (12)

Art. 16

I boschi, che per la loro particolare ubicazione, in rapporto alla giacitura, morfologia e natura del terreno, assolvono alle funzioni di difesa di abitati, di strade e di altre opere di pubblico interesse, contro il pericolo della caduta di valanghe, frane e di massi, possono essere sottoposti ad un regime vincolistico particolare, da imporsi con la procedura del vincolo idrogeologico.

Le utilizzazioni di tali boschi, dovranno essere fatte in modo che il soprassuolo sia sempre in grado di assolvere alle funzioni tutelari, per cui sono stati vincolati.

Art. 17

La Regione concorre alla difesa dei boschi dagli incendi nei modi e con i mezzi ed opere previsti dalla legge regionale 20 marzo 1975, n. 27 e dal Piano regionale antincendi.

Nei periodi di maggiore pericolosità, al personale volontario che partecipa in numero limitato stabilito dal Dipartimento per le Foreste e l'Economia montana ai servizi di prevenzione viene assicurata la retribuzione giornaliera e l'assicurazione contro gli infortuni di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 27. (13)

Art. 18

La Regione promuove la difesa fitosanitaria, concorrendo con propri stanziamenti alla spesa relativa.

Ai proprietari di boschi, attaccati da parassiti e virus, è fatto obbligo di informare l'amministrazione forestale regionale, prendendo le conseguenti iniziative per prevenirne la diffusione, attuando gli interventi ritenuti necessari dagli Ispettorati Dipartimentali delle Foreste e permettendo l'esecuzione delle prescrizioni emanate dalla stessa autorità.

Art. 19

Al fine di ripristinarne l'efficienza, dal punto di vista idrogeologico e produttivo, la Regione promuove la ricostituzione dei boschi degradati, assumendone l'onere a totale carico.

I boschi che si trovano in condizioni di accentuata anormalità per struttura, per densità, per rinnovazione e per ritmo vegetativo, in rapporto, quest'ultimo, alle reali capacità produttive della stazione, sono considerati degradati.

Art. 20

L'ampliamento delle superfici boscate, nell'ambito di quanto previsto dai piani generali di sviluppo delle Comunità Montane, sarà volto al fine di:

- a) tutelare i terreni nudi contro la degradazione idrogeologica;
- b) incrementare la produzione legnosa, riportando la coltura forestale sui terreni abbandonati dall'agricoltura e non più suscettibili di un proficuo sfruttamento agricolo.

Gli interventi di cui alla lettera a) sono a totale carico della Regione.

Per le iniziative, di cui alla lettera b), la Regione concede un contributo in conto capitale nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

I contributi sono concessi dalla Giunta regionale.

Art. 21

La Regione, allo scopo di incrementare la produzione legnosa, incoraggia l'arboricoltura da legno su aree marginali e non idonee per altre colture agrarie.

A tal fine la Giunta regionale concede, per l'impianto, contributi in conto capitale nella misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Nei territori montani e in quelli sottoposti a vincolo idrogeologico, il contributo è elevato fino ad un massimo del 50 per cento.

I contributi sono erogati previo accertamento dell'avvenuta esecuzione dell'impianto nel rispetto delle norme contenute nella legge del 22 maggio 1973, n. 269.

Art. 22

Tutti i proprietari di boschi sono tenuti ad eseguire, nei medesimi, operazioni selvicolturali, al fine di migliorarne la struttura, normalizzare la provvigione, favorire la rinnovazione naturale ed incrementare la produttività. (14)

A questo scopo i Comuni e gli altri Enti pubblici, sono tenuti ad accantonare su di un apposito capitolo di bilancio, una percentuale non inferiore al 10 per cento dei proventi delle utilizzazioni boschive. (15)

Su tale capitolo andranno pure versati i fondi derivanti da danni o penalità, che

venissero accertati dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste in sede di collaudo delle utilizzazioni.

Per la gestione tecnica dei fondi delle migliorie boschive, gli Enti di cui al secondo comma del presente articolo, possono avvalersi o dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste o dei Consorzi Forestali di cui l'Ente fa parte.

La Regione concorre al miglioramento dei boschi esistenti, concedendo contributi fino alla misura massima del 75 per cento.

I contributi sono concessi dalla Giunta regionale.

L'onere per tali lavori potrà essere assunto a totale carico della Regione, nel caso in cui l'intervento colturale risulti passivo sotto l'aspetto economico.

Art. 23 (16)

1. Tutti i boschi devono essere gestiti e utilizzati in conformità ad un piano economico di riassetto forestale dei beni silvopastorali regolarmente approvato.

2. I Comuni, o gli Enti parco, per le aree di propria competenza territoriale, predispongono piani di riordino forestale per le superfici silvopastorali che per motivi tecnici non possono essere comprese nei piani di cui al comma 1.

3. I piani di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono le prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate ai sensi della presente legge. (17)

4. Le utilizzazioni nei boschi avvengono sulla base di un progetto di taglio e del relativo verbale di assegno, previa martellata delle piante, approvato dal servizio forestale regionale competente per territorio.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle utilizzazioni di entità inferiore ai 100 mc. lordi di legname nei boschi d'altofusto e di superfici inferiori ai 2,5 ettari nei boschi cedui, per le quali la Giunta regionale detta norme specifiche.

6. La Giunta regionale concede un contributo nella misura massima del settantacinque per cento della spesa necessaria per la redazione dei piani di cui ai commi 1 e 2.

7. La Giunta regionale concede inoltre un contributo nella misura massima del cinquanta per cento della spesa necessaria per la redazione dei progetti di taglio e del relativo verbale di assegno previa martellata delle piante.

8. Nei casi di patrimoni di scarsa produttività, i Piani di cui ai commi 1 e 2 possono essere finanziati a totale carico della Regione. (18)

9. La Giunta regionale, approva le direttive e norme concernenti la pianificazione forestale in conformità alle linee guida di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", nonché lo schema del capitolato tecnico per le utilizzazioni dei boschi. (19)

10. La Giunta regionale, approva e rende esecutivi i piani di cui ai commi 1 e 2, nonché i piani di gestione forestale e vigila sulla loro esatta applicazione a mezzo dei servizi forestali regionali. (20)

10 bis. Le utilizzazioni forestali eseguite in conformità al presente articolo sono da considerarsi tagli colturali ai sensi dell'articolo 149, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se assunti in difformità alle modalità tecniche

di attuazione di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale. (21)

Art. 23 bis - Promozione delle attività selvicolture. (22)

1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese e di qualificarne la professionalità, è istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'albo delle imprese per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina la tenuta dell'albo.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.

Art. 24

Per pascoli montani si intendono quei terreni, rivestiti da cotico erboso e anche parzialmente arborati o cespugliati, che sono riservati alla produzione foraggera per pascolo.

Si considerano aperte a pascolo anche quelle superfici boscate, con copertura rada e lacunosa, che abitualmente vengono utilizzate a tale scopo. Tale stato cessa quando viene ad insediarsi sul terreno la rinnovazione forestale.

Art. 25

I pascoli montani dei Comuni, degli Enti e Comunioni familiari, devono essere utilizzati in conformità di un disciplinare tecnico - economico, il cui schema viene approvato dalla Giunta regionale in base alle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

I proprietari di pascoli montani, oltre a gestire razionalmente i medesimi sono tenuti ad attuare gli interventi necessari volti a migliorare la produzione foraggera e per prevenire la degradazione del cotico.

I contributi per tali interventi sono concessi fino alla misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, anche per le opere di infrastrutture al servizio dei pascoli stessi. (23)

Art. 26

Per rendere più economica la gestione dei boschi e dei pascoli e per favorire il loro potenziamento e miglioramento, nell'ambito della pianificazione forestale e dei piani generali di sviluppo, potrà essere attuata una adeguata viabilità di servizio, compatibile con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di difesa del suolo.

Ove la natura e la morfologia del terreno non consentano la realizzazione di strade silvo - pastorali, in relazione alle necessità, potranno essere realizzati impianti a fune per il trasporto dei prodotti.

I contributi sono concessi fino alla misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per dette opere.

Le iniziative per le quali non è richiesto il concorso regionale devono essere preventivamente autorizzate, ai fini e per gli effetti del vincolo idrogeologico, dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste. (24)

Art. 27

In relazione all'ampiezza e all'importanza dei patrimoni silvo - pastorali dei Comuni, di altri Enti pubblici, di Comunioni familiari, la Regione promuove ai sensi delle leggi regionali [17 maggio 1975, n. 34](#) (25) e [n. 41 del 9 dicembre 1976](#), preferibilmente nell'ambito di Comunità Montane, la costituzione di Consorzi, o di Aziende speciali consorziali, aventi lo scopo di assicurare ai medesimi una idonea condizione tecnica, o tecnico - amministrativa.

L'attività dei Consorzi, che operano sotto il controllo della Giunta regionale, è disciplinata da un apposito regolamento, approvato dal Consiglio regionale in attuazione del presente articolo.

Art. 28

Per il conseguimento dei fini di cui al II e III Capo della presente legge, la Regione provvede direttamente alla produzione di materiale forestale di propagazione.

A tal fine attua la ristrutturazione, l'ammodernamento ed il potenziamento della propria attività vivaistica.

Art. 29

Le funzioni delegate, di cui al primo comma dell'art. 69 del D.P.R. 616 del 24 luglio 1977, sono esercitate dalla Giunta regionale.

La Regione istituirà il libro dei boschi da seme, secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio dei Ministri.

La Regione, in rapporto alle proprie necessità di materiale genetico forestale, provvede all'impianto di arboreti da seme che saranno iscritti nel libro regionale dei boschi da seme.

Art. 30

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle aziende artigiane e delle piccole e medie imprese esercenti l'attività di utilizzazione dei boschi nonché di lavorazione e commercializzazione dei prodotti boschivi, è istituito presso la "Veneto Sviluppo S.p.A.", che lo gestisce, un fondo di rotazione per la concessione di contributi in conto capitale e (26) di finanziamenti agevolati.

2. La Giunta regionale definisce le modalità di gestione e finalizzazione del fondo. (27)

Art. 31

1. La Giunta regionale, al fine di qualificare le maestranze forestali, provvede alla formazione professionale dei lavoratori forestali della Regione impiegati nei lavori di cui alla presente legge eseguiti in amministrazione diretta. (28)

Art. 32

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo Comunità Montane, Comuni, Enti pubblici, Cooperative, Comunioni familiari, coltivatori diretti, fittavoli, mezzadri e proprietari singoli o associati.

La concessione stessa comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ammesse

a contributo e la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Art. 33

Nell'ambito dei territori di proprietà della Regione, gli interventi di cui al capo II e III del presente titolo, sono attuati dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura che è altresì delegata dalla Regione ad autorizzare ed approvare i progetti di taglio di cui all'articolo 23 per i boschi gestiti dalla medesima Azienda. (29)

La stessa Azienda attua la ricerca al fine di determinare i criteri tecnico - economici più idonei per conseguire gli scopi di cui all'art. 18 della presente legge.

Ai fini e per gli scopi previsti dalla presente legge la Regione può avvalersi dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura. (30)

Art. 34

Le funzioni amministrative relative all'accoglimento delle domande ed all'attuazione dei programmi di intervento previsti dagli [articoli 25](#) e [26](#) della presente legge, sono esercitate dalle Comunità Montane. A tale scopo le Comunità Montane presentano alla Regione, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, programmi di miglioramento dei pascoli montani e di viabilità silvo - pastorale. Detti programmi, per gli esercizi 1979 e seguenti, dovranno essere presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno. (31)

La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva i programmi e ripartisce fra le Comunità Montane i fondi relativi. (32)

Per l'attuazione dei programmi e dei progetti le Comunità Montane si avvalgono degli Uffici tecnici della Regione.

Titolo II

Disposizioni finali, transitorie e finanziarie

Art. 35

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 la Giunta regionale promuove e attua le attività di indagine, studio e ricerca nel settore forestale nonché l'elaborazione delle statistiche e delle cartografie forestali.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva annualmente i piani regionali connessi alla pianificazione e gestione forestale e alla difesa idrogeologica. (33)

Art. 36

Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, valgono, in quanto applicabili, le leggi vigenti in materia.

Art. 37

La Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui ai titoli precedenti con fondi propri, o con fondi assegnati alla Regione dallo Stato o altrimenti disponibili.

Art. 38

omissis (34)

Art. 39

Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio dell'esercizio 1979 e successivi ai capitoli 012101430, 012101435, 012101440, 012101445, 012101450, 012101455, 012101465, 012101470 e 012301530 in forza delle leggi regionali 17 maggio 1974, n. 34, 28 gennaio 1975, n. 16, 20 marzo 1975, n. 27 e 17 aprile 1975, n. 34 e 27 aprile 1978, n. 20 e di altre disposizioni a carattere generale, sono utilizzati per gli interventi e finalità previsti dalla presente legge. (35)

Art. 40

Per tutti gli interventi contemplati dagli articoli della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi delle procedure previste dall'art. 32, IV comma della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72. (36)

Art. 41

omissis (37)

Art. 42

omissis (38)

Art. 43

Ai fini dell'accelerazione dei processi di spesa la Giunta regionale è autorizzata a dar corso alle procedure ed agli adempimenti occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e finanziati con assegnazioni statali, anche prima delle assegnazioni stesse, con esclusione degli atti dai quali sorge l'obbligo di assumere impegni a norma dell'art. 52 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

(1) Ai sensi dell'art. 5 legge regionale 8 maggio 1980, n. 52 le opere di difesa idrogeologica sono di competenza degli Ispettorati Dipartimentali delle Foreste.

Con art. 1 legge regionale 15 gennaio 1985, n. 8 alle comunità montane sono delegate le funzioni di cui agli articoli sottoelencati:

- art. 22, commi 4°, 5°, 6° e 7° (gestione tecnica dei fondi e concessione dei contributi per il miglioramento dei boschi);
- art. 23 (gestione tecnica del patrimonio forestale);
- art. 27 (concessione dei contributi ai consorzi forestali e alle aziende speciali consorziali).

(2) La disciplina della commissione consultiva era contenuta nell'articolo 11 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, articolo abrogato dall'art. 69 legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 nel cui titolo IV è stata ridisciplinata la materia, per la commissione consultiva provinciale vedi in particolare l'art. 28.

-
- (3) Articolo abrogato da art. 12 legge regionale 22 luglio 1994, n. 31.
 - (4) La legge regionale 28 gennaio 1975, n. 16 è stata abrogata dall'art. 103 legge regionale 20 gennaio 1997, n. 6.
 - (5) Trattino così modificato da comma 1 art. 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 che sostituito le parole “il Consiglio regionale approva i programmi di intervento predisposti dalla Giunta regionale,” con le parole “la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva i programmi d’intervento predisposti,”. In precedenza l’art. 4 della legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 già prevedeva che i programmi di cui al Titolo 1 art. 8, 34 e 35 della presente legge fossero approvati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare e l’art. 37 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 aveva disposto che: “Gli adeguamenti concernenti la realizzazione di singoli interventi previsti nei programmi di cui agli articoli 8, 34 e 35 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e dall’articolo 46 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, sono approvati dalla Giunta regionale.”.
 - (6) Comma così modificato da comma 1 art. 6 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5, che ha sostituito le parole “arborea o arbustiva” con le parole “arborea associata o meno a quella arbustiva”
 - (7) Comma così sostituito da comma 2 art. 6 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5.
 - (8) Commi 8 bis, 8 ter, 8 quater e 8 quinquies aggiunti da comma 3 art. 6 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5.
 - (9) Lettera così sostituita da comma 1 art. 7 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5.
 - (10) Comma così modificato da comma 2 art. 7 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5, che ha sostituito le parole del RD 30 dicembre 1923 n. 32674 con le parole “della presente legge”
 - (11) Articolo così modificato da comma 3 art. 7 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 in precedenza sostituito da art. 1 legge regionale 27 giugno 1997, n. 25 e già sostituito da art. 2 legge regionale 29 luglio 1994, n. 34.
 - (12) Comma aggiunto da comma 4 art. 7 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5.
 - (13) La legge regionale 20 marzo 1975, n. 27 è stata abrogata dall'art. 10 legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 che ha ridisciplinato la materia.
 - (14) Comma così modificato da art. 2 legge regionale 27 giugno 1997, n. 25.
 - (15) Comma così modificato da art. 2 legge regionale 27 giugno 1997, n. 25.
 - (16) Articolo così sostituito da art. 3 legge regionale 27 giugno 1997, n. 25 in precedenza sostituito da art. 3 legge regionale 29 luglio 1994, n. 34.
 - (17) Comma così modificato da comma 1 art. 8 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5, che ha sostituito le parole del RD 30 dicembre 1923 n. 32674 con le parole “della presente legge”
 - (18) Comma così modificato da comma 2 art. 8 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5
 - (19) Comma così modificato da comma 3 art. 8 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5.

-
- (20) Comma così modificato da comma 4 art. 8 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5, che ha inserito le parole “nonche i piani di gestione forestale”
- (21) Comma aggiunto da comma 5 art. 8 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5.
- (22) Articolo inserito da art. 21 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15
- (23) E' delegata da comma 7 art. 10 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 alle comunità montane, fatte salve le competenze regionali in materia di vincolo idrogeologico, l'istruttoria tecnico-economica degli interventi previsti dal presente articolo.
- (24) E' delegata da comma 7 art. 10 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 alle comunità montane, fatte salve le competenze regionali in materia di vincolo idrogeologico, l'istruttoria tecnico-economica degli interventi previsti dal presente articolo.
- (25) La legge regionale 17 maggio 1975, n. 34 è stata abrogata dall'art. 46 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6.
- (26) Comma così modificato da comma 1 art. 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 che ha inserito le parole “di contributi in conto capitale e” dopo le parole “un fondo di rotazione per la concessione”.
- (27) Articolo così sostituito da art. 52 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46. In precedenza l'articolo era stato modificato dall'art. 31 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29.
- (28) Articolo così sostituito da art. 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9.
- (29) L'art. 22 comma 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 ha sostituito le parole “sono attuati dall'Azienda regionale delle foreste” con le parole “sono attuati dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura che è altresì delegata dalla Regione ad autorizzare ed approvare i progetti di taglio di cui all'articolo 23 per i boschi gestiti dalla medesima Azienda”.
- (30) L'art. 22 comma 2 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 ha sostituito le parole “la Regione può avvalersi dell'Azienda regionale delle foreste” con le parole “la Regione può avvalersi dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura”.
- (31) Termine prorogato al 30 marzo dal comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3.
- (32) Comma così modificato da art. 4 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 che ha sostituito le parole “Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale,” con le parole “La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,”. In precedenza l'art. 4 della legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 prevedeva che i programmi fossero approvati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare e l'art. 37 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 aveva disposto che: “Gli adeguamenti concernenti la realizzazione di singoli interventi previsti nei programmi di cui agli articoli 8, 34 e 35 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e dall'articolo 46 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, sono approvati dalla Giunta regionale.”.

-
- (33) Articolo così sostituito da art. 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. In precedenza l'art. 4 della legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 prevedeva che i programmi fossero approvati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare e l'art. 37 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 aveva disposto che: "Gli adeguamenti concernenti la realizzazione di singoli interventi previsti nei programmi di cui agli articoli 8, 34 e 35 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e dall'articolo 46 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, sono approvati dalla Giunta regionale." .
- (34) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
- (35) La legge regionale 28 gennaio 1975, n. 16 è stata abrogata dall'art. 103 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6; la legge regionale 20 marzo 1975, n. 27 è stata abrogata dall'art. 10 legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6; la legge regionale 17 maggio 1975, n. 34 è stata abrogata dall'art. 46 legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6.
- (36) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
- (37) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
- (38) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.